

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2021, n. 1-2781

Emergenza epidemiologica da Covid-19: ulteriori provvedimenti in materia di tributi regionali per il settore caccia. Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamato il combinato disposto di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all'articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del quale la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'adozione, da parte delle competenti autorità, di misure eccezionali intese a contenere il contagio, con conseguente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità;

richiamata la propria deliberazione 23 marzo 2020, n. 1-1153, mediante la quale sono state adottate, anche a integrazione di analoghi provvedimenti già emanati, in corso di emanazione o preannunciati dal Governo della Repubblica, misure di carattere tributario finalizzate ad offrire un contributo al tentativo comune di attenuare il disagio sociale ed economico che la situazione generale sta provocando alle famiglie e alle imprese del Piemonte;

ritenuto doversi integrare la predetta deliberazione con ulteriori misure finalizzate ad ampliare la platea di soggetti ai quali il tentativo di attenuare il disagio provocato dall'epidemia è rivolto, con particolare riferimento alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a favore delle quali sono già state adottate misure di sostegno, in termini di deroga al calendario venatorio, con deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 27-2539;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

considerato che, data la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, in data 13 gennaio 2021 è stata data adeguata informazione alla Commissione consiliare competente;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di integrare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153, inserendo dopo il punto 1 il seguente:

“1 bis) di ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

che provvedano, purché entro il termine del 30 aprile 2021, al pagamento tardivo della tassa sulle concessioni regionali e della relativa soprattassa di cui al numero d'ordine 16 della tariffa allegata al Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il cui pagamento è dovuto nel termine del 31 gennaio 2021, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)